



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 65/2017

Oggetto: S.ERASMO ZINKAL S.P.A. VIA DELLE FABBRICHE 2B GENOVA. D.LGS. 152/2006 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) P.D. N. 4539 DEL 09.10.2013 E SS.MM.II. MODIFICA NON SOSTANZIALE .

In data 13/01/2017 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto l'articolo 5, comma 11, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017 e autorizza l'esercizio provvisorio.

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'esercizio provvisorio, per il quale occorre fare riferimento all'annualità 2017 del bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 56 del 3 aprile 2016.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 850/2004/CE relativo agli inquinanti organici persistenti;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Richiamato il P.D. n. 4539 del 07.10.2013 e ss.mm.ii. con il quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla S.Erasmo Zinkal S.p.A. relativamente all'insediamento sito nel Comune di Genova, in via delle Fabbriche 2B;

Visto il P.D. n. 502 del 12.02.2015 con il quale:

- è stato approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento della Regione Liguria n. 4/2010;
- è stata aggiornata la planimetria dell'insediamento relativa alla collocazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti;
- sono state adottate prescrizioni in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006;

Visto il P.D. n. 2149 del 28.05.2015 con il quale è stata aggiornata l'A.I.A. relativamente alla "Relazione di riferimento" di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006;

Visto il P.D. n. 1527 del 23.05.2016 con il quale è stata modificata e aggiornata l'A.I.A. e in particolare:

- è stata modificata la "Parte 1 – Analisi e valutazione ambientale"
- è stata modificata la "Parte 2 – Limiti e prescrizioni" relativamente a prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera e di gestione rifiuti e prescrivendo, tra l'altro, la costituzione di una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 56374 del 11.10.2016, completata con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 58798 del 24.10.2016 (pagamento spese istruttorie), con la quale l'Azienda ha inoltrato domanda di modifica non sostanziale dell'A.I.A.;

Atteso che le modifiche richieste dall'Azienda consistono in:

- installazione, presso il forno n. 3, di un sistema di preriscaldamento e di carica semicontinua del rottame di zama nel forno al fine di sfruttare il calore dei fumi di combustione dei bruciatori asserviti al riscaldamento del forno per il preriscaldamento della carica del forno, con un risparmio sul consumo di metano stimato dell'ordine del 12%;
- classificazione come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006, delle polveri e delle granelle originate dalle fasi di scarifica della carica del forno e abbattute dai filtri asserviti ai forni, ai fini dell'invio a recupero presso impianti terzi;
- aumento da 20 m³ a 80 m³ della volumetria di stoccaggio del rifiuto prodotto presso l'insediamento dalle operazioni di cernita dei rottami e classificato con codice CER 191203 – Metalli non ferrosi

Atteso che l'Azienda ha fornito i risultati delle analisi delle polveri, leggere e pesanti, abbattute dai filtri asserviti ai forni, dai quali risulta una concentrazione di diossine/furani inferiore a 15.000 ng/kg TEQ, limite fissato dal Regolamento CE/850/2004 affinché un rifiuto che contenga tali sostanze possa essere avviato a recupero;

Ritenuto che sussistano le condizioni di cui all'art. 7 del Regolamento CE/850/2004 affinché il materiale di cui sopra possa essere avviato a recupero conformemente all'Allegato V al Regolamento stesso;

Ritenuto peraltro che sia onere dell'Azienda verificare e dimostrare nel tempo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento CE/850/2004;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 68460 del 12.12.2016 con la quale ARPAL, relativamente alla richiesta di recupero delle polveri e delle granelle, comunica che non sussisterebbero i requisiti per poter classificare tali materiali come sottoprodotto, in particolare quello di cui al punto d) dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006 che recita "*l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi sull'ambiente o la salute umana*";

Atteso che nella stessa nota l'Agenzia rende noto che in data 30.06.2016 è stata emanata la Decisione Europea 2016/1032 relativa alle B.A.T. (migliori tecnologie disponibili) sull'industria dei metalli non ferrosi che, relativamente alla produzione secondaria dello zinco, ha fissato nuovi e più restrittivi limiti alle emissioni in atmosfera e che pertanto sussisterebbero le condizioni per procedere all'avvio della revisione dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3;

Considerato che l'art. 29-octies, comma 3, consente di disporre il riesame dell'A.I.A. entro quattro anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle B.A.T.;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare ad un nuovo procedimento il riesame dell'A.I.A. in modo da approfondire i contenuti delle nuove B.A.T. e valutare le modalità di applicazione delle stesse all'attività in oggetto;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 64522 del 21.11.2016 con la quale l'Azienda ha trasmesso una planimetria dell'insediamento riportante il layout aggiornato degli stoccaggi dei rifiuti;

Visto il parere dell'Ufficio Aria e depositi di Oli Minerali del 29.11.2016 che si esprime in merito alla non sostanzialità della modifica relativa all'installazione sul forno n. 3 di un sistema di preriscaldamento della carica;

Atteso, vista la definizione di "modica sostanziale" di cui all'art. 5, comma I-bis, del D.Lgs. 152/2006, che la modifica proposta, nel suo complesso, sia da considerarsi "non sostanziale";

Vista la relazione istruttoria datata 13.12.2016, predisposta da personale tecnico dell'Ufficio Suolo, che costituisce il presupposto al seguente atto;

Considerato che l'istanza di modifica presentata della S. Erasmo Zinkal S.p.A. risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 20.10.2016) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	2.000,00	280	2016

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

- 1) di modificare il Provvedimento Dirigenziale n. 4539 del 07.10.2013 e ss.mm.ii. come di seguito indicato:
 - a) la planimetria dello stabilimento in allegato all'A.I.A. è sostituita con la planimetria il contenente il layout aggiornato degli stoccaggi allegata al presente provvedimento;
 - b) sono inserite le seguenti prescrizioni:
 - I. è autorizzata l'installazione del dispositivo di preriscaldamento della carica destinata alla fusione nel forno n. 3;
 - II. l'aria in uscita dai silos del materiale non ferroso in fase di preriscaldamento dovrà essere captata e convogliata all'impianto di abbattimento originante l'emissione E5;
 - III. l'Azienda dovrà comunicare a Città Metropolitana di Genova e ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, le date di inizio e fine dei lavori di installazione del dispositivo di preriscaldamento dei rottami;
 - IV. per quanto riguarda la gestione dei sottoprodotti costituiti da polveri e granelle di zinco l'Azienda ha l'onere di documentare e dimostrare in fase di controllo la sussistenza di tutti i presupposti per legittimare l'esenzione dalla normativa vigente in materia di rifiuti conformemente a quanto indicato all'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.. nonché il rispetto di quanto fissato dal Regolamento CE/850/2004 relativamente alle operazioni di recupero del materiale in questione;
 - V. è autorizzata una volumetria di stoccaggio pari a 80 m³ del rifiuto prodotto presso l'insediamento dalle operazioni di cernita dei rottami e classificato con codice CER 191203 – Metalli non ferrosi;
- 2) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata da S.Erasmo Zinkal S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	35	300162 8	+	2.000,00					280	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

- 3) di trasmettere il presente atto alla S.Erasmo Zinkal S.p.A., Via delle Fabbriche 2B, 16158 Genova;
- 4) di trasmettere il presente atto al Comune di Genova, alla Regione Liguria, nonché, per i controlli di competenza, all'ARPAL - Dipartimento di Genova e alla ASL 3 "Genovese" – S.C.I.S.P.;

Sono fatte salve le prescrizioni del P.D. n. 4539 del 07.10.2013 e ss.mm.ii. non in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

**Oggetto: S.ERASMO ZINKAL S.P.A. VIA DELLE FABBRICHE 2B GENOVA. D.LGS. 152/2006
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) P.D. N. 4539 DEL 09.10.2013 E
SS.MM.II. MODIFICA NON SOSTANZIALE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	35	3001628	+	2.000,00					280	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 23/01/2017

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**